



# COMUNE DI CAREMA

## Città Metropolitana di Torino

### ORDINANZA N. 6/2021

#### IL SINDACO

#### SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI COLTURALI

**Richiamato l'art. 10 della Legge Regionale n. 15/2018 che testualmente recita:**

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
  - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
  - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
  - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
  - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
  - a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
  - b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della L. 353/2000.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la L. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione

della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

**Dato atto**, quindi, che la Regione Piemonte con l'art. 10 della L.R. 15/2018 aveva provveduto a vietare l'abbruciamento di materiale vegetale, su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

**Considerato che** molti enti avevano espresso la loro contrarietà a tale blocco totale dell'abbruciamento ed invitato la Regione a rivedere tale norma considerando le particolarità dei vari enti e delle varie zone presenti sul territorio piemontese;

**Preso atto che** la Regione Piemonte con la Legge n. 3/2020 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 16 della legge Regionale n. 16/2019, modificando l'art. 10 della suddetta L.R. 15/2018 prevedendo espressamente che il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi") può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182. Comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Preso altresì atto che** alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

**Richiamate** le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

## ORDINA

### **LA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO PREVISTA DAL COMMA 2 ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 15/2018 DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2021**

CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO SI POTRÀ DEROGARE, INDICATIVAMENTE UNA SETTIMANA AL MESE SINO AL 31 MARZO, IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO IDONEE E IN ASSENZA DI PERICOLOSITÀ AMBIENTALI CHE FAVORISCA GLI INCENDI.

**Si precisa che rimane vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'Art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.**

## DISPONE

Che, ai sensi dell'art. 3, 4<sup>a</sup> comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale ed ai Carabinieri Nucleo Forestale.

Carema, 23/02/2021



IL SINDACO  
Flavio VAiros